



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 244/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23505** del registro di segreteria, proposto da:

R. M., nato a omissis il omissis (C.F. omissis) e residente in omissis (omissis), Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessio Papa (C.F. PPALSS79S15F158L) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 090/671520 e/o alla pec avvalessiopapa@pec.giuffre.it;

CONTRO

l'**Inps** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione 2^ Sezione Equo Indennizzo e Dipendenze da Causa di Servizio, in persona del Direttore;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*.

F A T T O

1. Con ricorso del 19.4.2023, il ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con conseguente declaratoria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie specificate e *“riconoscimento dei presupposti per ottenere il trattamento pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A 3^ Categoria, o in subordine di quello ritenuto corretto”* e per l'effetto, *“dichiarare conseguentemente il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici pensionistici con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei ratei pensionistici arretrati a far tempo dalla rideterminazione per effetto della revisione”* e alla corresponsione delle somme accertate con interessi e rivalutazione monetaria.

In via istruttoria chiedeva accertamento di carattere medico o amministrativo, con vittoria di spese di giudizio e compensi di

difesa.

A sostegno della propria domanda il ricorrente – già Luogotenente C.S. dei Carabinieri in congedo dal ommissis – rappresentava di aver chiesto, con domanda dell'8 luglio 2010, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ARTROSI CERVICALE E LOMBARE CON ERNIA DISCALE L4-L5 A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE, infermità che la Commissione Medica Ospedaliera 2^ di Messina con verbale BL/B n. 357 del 17 aprile 2012, ha ritenuto ascrivibile all'ottava categoria, data di stabilizzazione della predetta malattia il 17 aprile 2022 e che il Comando Generale, con decreto n. 4334/N, in seguito al parere del Comitato di Verifica, ha ritenuto l'infermità non dipendente da causa di servizio.

Il ricorrente, inoltre, riferiva che con istanza del 16.3.2020 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità SEGNI RX DI RIDUZIONE DELLO SPAZIO C5-C6 IN ATTO A SCARSA INCIDENZA FUNZIONALE, infermità che la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, con verbale BL/B n. ME120004755 del 13 novembre 2020, ha ritenuto non ascrivibile a categoria e il Comando Generale, con decreto n. 302/22, in seguito al parere del Comitato di Verifica, ha ritenuto l'infermità dipendente da causa di servizio, senza concedere alcun equo indennizzo in ragione della non ascrivibilità a categoria.

Sempre in data 16 marzo 2020, il ricorrente ha avanzato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione alle seguenti infermità: - TRAUMA ACUSTICO CRONICO CON DEFICIT SULLE FREQUENZE ACUTE, valutata dalla CMO di Messina non ascrivibile a categoria; - IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D'ORGANO, valutata dalla CMO di Messina ascrivibile alla Tabella A VIII categoria e in esito alla presentazione della domanda, volta all'ottenimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie da cui è affetto e sopra descritte ed al conseguente riconoscimento della pensione privilegiata, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, in seguito ai giudizi della C.M.O. di Messina ed in conformità al parere del Comitato di Verifica, con Decreto n. 487/22 posizione n. 91042/B del 3 febbraio 2022, ha ritenuto dipendente da causa di servizio la prima infermità e negato la dipendenza per l'ipertensione arteriosa con danno d'organo.

Il ricorrente contestava la legittimità di tali atti oltre che infondati specificando di aver richiesto la valutazione delle infermità sopra descritte anche ai fini della pensione privilegiata.

Pertanto, con diffida e messa in mora del 2 novembre 2022, inviata anche ai sensi dell'art. 153, primo comma, lett. b) del Codice di Giustizia Contabile, il ricorrente ha invitato e diffidato

l'INPS ad adottare i provvedimenti amministrativi ritenuti necessari ed indispensabili al fine di chiudere il procedimento di liquidazione, senza alcun riscontro.

In punto di diritto il ricorrente lamentava che il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del futuro riconoscimento di un migliore trattamento pensionistico di privilegio fosse illegittimo in quanto fondato su provvedimenti non congruamente motivati e viziati per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.

In particolare, il ricorrente lamentava che nei pareri il Comitato, per sorreggere il diniego, ha affermato che il servizio prestato non è stato determinante nella insorgenza o nella successiva evoluzione delle malattie, senza alcun riferimento nei medesimi pareri in ordine al servizio prestato dal ricorrente.

Pertanto, lamentava l'incidenza del servizio prestato sulle patologie sofferte, sulla base della relazione medica di parte allegata e la circostanza che *“il Comitato di Verifica avrebbe dovuto adeguatamente motivare, con specifico riferimento alle singole circostanze, le ragioni per le quali i fattori di rischio non assumerebbero, con carattere di certezza, alcuna incidenza causale o concausale”*.

Il ricorrente lamentava, poi, che rispetto alle patologie trauma acustico cronico con deficit sulle frequenze acute e discopatia C5-C6 in atto a modica incidenza funzionale, la CMO non ne ha correttamente individuato la categoria tabellare, essendosi

limitata a indicare “*che le infermità non sono ascrivibili senza tuttavia precisare in alcun modo i motivi*” e, in particolare, che l’ipertensione arteriosa è ascrivibile alla quinta categoria di pensione tabella A, l’artrosi cervicale e lombare con ernie discali L4-L5 e discopatie lombari e marcata incidenza funzionale alla sesta categoria di pensione, il trauma acustico cronico con deficit sulle frequenze acute alla ottava categoria di pensione, la discopatia C5-C6 in atto a modifica incidenza funzionale alla tabella B, “*infermità che per cumulo sono ascrivibili alla terza categoria*”.

2. Con memoria del 27.9.2023 si costituiva in giudizio l’Inps, richiamando gli elementi di fatti e la normativa di riferimento e argomentando sul requisito del nesso di causalità tra rapporto di servizio e infermità.

L’Inps, in particolare, richiamava il proprio compito limitato a rendere esecutivi, senza compiere alcuna valutazione discrezionale sugli stessi, i provvedimenti endoprocedimentali adottati in autonomia dagli organi istituzionalmente preposti alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l’insorgenza del diritto invocato, dovendosi uniformare al vincolante ed obbligatorio parere reso dall’organo preposto.

Evidenziava l’Istituto che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova rispetto alla circostanza dedotta e che le commissioni hanno invece espresso compiuto e concorde parere di non

dipendenza delle patologie da causa di servizio e/o di non ascrivibilità a tabelle, concludendo per l'infondatezza della domanda.

In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei (rectius maggiorazione, visto che il soggetto gode già di pensione) con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili) e l'inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16, c. 6, L. 30 dicembre 1991, n° 412. In via istruttoria subordinata nominava CTP.

3. Con memoria del 29.9.2023 si costituiva in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prospettando la propria ricostruzione dei fatti e, in punto di diritto, eccepiva in via pregiudiziale l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo citato, con relativo difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Ciò sul presupposto che il ricorso *“non ha introdotto alcun contenzioso di rilievo pensionistico: le istanze presentate sono espressamente finalizzate al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché di equo indennizzo, senza alcun riferimento ad un beneficio pensionistico”*; in particolare, veniva evidenziato che sebbene la statuizione relativa al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisca pregiudizio riguardo alla eventuale concessione della pensione

privilegiata conseguibile dal dipendente (soltanto) alla cessazione del rapporto d'impiego - in virtù del principio della unicità dell'accertamento sancito dall'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 - il decreto avverso avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente, *“in quanto provvedimento privo, nella sua portata, di determinazioni afferenti al diritto alla quiescenza ed ai trattamenti ad esso connessi”*.

Veniva altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, difettando la domanda amministrativa.

In particolare, veniva evidenziato che i decreti emessi disponevano il rigetto delle domande dell'interessato e sostanzialmente negavano il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le predette patologie, e in alcuni casi, seppur riconoscendo la dipendenza, respingevano la richiesta di equo indennizzo poiché tale patologia è definita dalla C.M.O. competente come “non classificata”. Mancherebbe, pertanto, non solo un provvedimento negativo di riconoscimento della pensione privilegiata ma anche un'istanza amministrativa diretta a tal fine.

Nel merito il resistente eccepiva comunque l'infondatezza del ricorso, richiamando la natura vincolante del parere endoprocedimentale reso dal C.V.C.S. rispetto al provvedimento

conclusivo del procedimento adottato dall'Amministrazione.

Si opponeva, inoltre alle richieste istruttorie alla luce della completezza della documentazione in atti.

4. Ad esito dell'udienza del 12 ottobre 2023 con ordinanza n. 81/2023 veniva richiesto un parere medico legale al CML presso la Corte dei conti, in contraddittorio tra le parti, in ordine in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata richiesta, indicandone, in caso affermativo, la classificazione e la decorrenza.

5. In data 7.2.2024 veniva comunicato alle parti l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 29.2.2024 da parte del CML.

6. In data 16.4.2024 il CLM depositava il proprio parere medico legale.

7. In data 28.6.2024 il ricorrente depositava una memoria difensiva, nella quale, alla luce del parere del Collegio Medico Legale concludeva per l'accoglimento della propria domanda.

8. All'udienza dell'11.7.2024 venivano richieste integrazioni al CML sul parere reso, rinviando all'udienza del 14.11.2024.

9. In data 7.11.2024 il CML depositava la propria relazione integrativa.

10. All'udienza del 14.11.2024 per il ricorrente è comparso l'Avv. Papa il quale alla luce del parere del CML chiede l'accoglimento del ricorso.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia sul parere nulla osserva e chiede

che la causa vada in decisione.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

11. In via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Arma dei Carabinieri rispetto è infondata e deve essere respinta.

Si osserva che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha agito in giudizio non ai fini dell'equo indennizzo (rispetto al quale non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti), ma ai fini pensionistici e, nello specifico, come da conclusioni formulate, per il riconoscimento della causa di servizio e dei presupposti *“per ottenere il trattamento pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A 3^ Categoria, o in subordine di quello ritenuto corretto”*.

12. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, vista la notifica effettuata in data 12.5.2023 e la mancata costituzione in giudizio.

13. Sempre in via preliminare, quanto all'eccepita assenza della domanda amministrativa si osserva che risulta depositata una diffida e messa in mora del 2.11.2022 nei confronti dell'Inps, soggetto tenuto all'adozione del provvedimento richiesto e rispetto alla quale l'Inps, in sede di costituzione, nulla ha contestato.

14. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

Attesa la natura medica della vicenda veniva richiesto un parere al CML il quale rappresentava che esso veniva reso sulla base della documentazione in atti, considerato che alla voce “*accertamenti tecnico sanitari*” viene indicato che convocate le parti il giorno 29.2.24 per l’inizio delle operazioni peritali, “*non si è presentato nessuno*”.

Il parere ricostruisce le patologie del ricorrente dalla documentazione in atti e, in particolare, nell’ambito delle “*considerazioni medico legali*” rappresenta che rispetto alla domanda di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della menomazione “*artrosi cervicale e lombare con ernia discale L4-L5 modica incidenza funzionale*” la CMO di Messina, in data 17.04.12, ha ritenuto tale infermità “*ascrivibile alla Tabella A 8 categoria*” e il CVCS con parere n. 17936 del 17.09.13 ha giudicato l’infermità “*NON dipendente da causa di servizio*”.

Ha altresì evidenziato che successivamente, rispetto alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità “*trauma acustico cronico con deficit sulle frequenze acute; ipertensione arteriosa con danno d’organo; segni RX di riduzione dello spazio C5-C6 in atto a scarsa incidenza funzionale*” la CMO di Messina in data 13.11.2020 “*ha giudicato la prima e la terza infermità “N.C.”, la seconda ascrivibile alla Tabella A 8^ categoria*”, mentre il C.V.C.S. con parere del 01.02.22 ha giudicato la prima infermità dipendente

da causa di servizio, mentre la seconda non dipendente e “con
parere n. 678372021 del 25.01.22 la terza, Si dipendente da
causa di servizio”.

Sulla base di tali elementi riassume le menomazioni del
ricorrente nei seguenti termini:

“• *Artrosi cervicale e lombare con ernia discale L4-L5 modica
incidenza funzionale. (No dipendente proposta dalla CMO: ottava
categoria tabella A)*

• *Trauma acustico cronico con deficit sulle frequenze acute. (Si
dipendente Non Classificata [NC])*

• *Ipertensione arteriosa con danno d'organo. (No dipendente
proposta ottava categoria tabella A)*

• *Segni RX di riduzione dello spazio C5-C6 in atto a scarsa
incidenza funzionale. (Si dipendente proposta NC)”.*

Il parere del CML, peraltro, indicava che in rapporto al servizio
prestato era “emerso che le attività svolte hanno comportato
sforzi fisici intensi e ripetuti causalmente ovvero concausalmente,
potenzialmente idonee nel determinismo dell'infermità “Segni RX
di riduzione dello spazio C5-C6 in atto a scarsa incidenza
funzionale”, coerentemente con quanto definito dal CVCS. Per gli
stessi motivi anche l'infermità “Artrosi cervicale e lombare con
ernia discale L4- L5 modica incidenza funzionale” può essere
posta in relazione causale a sforzi intensi e posture obbligate
incongrue con impossibilità di pause compensatorie, per la
specificità del servizio prestato”.

In particolare, veniva specificato dal Collegio Medico Legale che

“Se da un lato la patologia artrosica è legata al fisiologico invecchiamento delle articolazioni, è innegabile che, causa posture incongrue, associate a carichi ed esposizioni micro-ambientali severe, la patologia erniaria residuata a carico di L4-L5 possa essere stata concausata dal servizio. Il complesso menomativo risultante dalle infermità a carico del rachide cervicale e lombare può essere ascritto alla ottava categoria di tabella A formulando un singolo giudizio diagnostico: - “Ernia discale L4-L5 ad impegno funzionale ed artrosi cervicolumbare radiograficamente accertata””.

Rispetto alle altre patologie lamentate veniva indicato che per la menomazione *“Ipertensione arteriosa con danno d’organo”* il servizio prestato *“non sembra aver avuto sufficiente forza nel determinismo causale o concausale di malattia”* poiché dai rapporti informativi non erano emerse particolari attività stressogene *“dotate di quella magnitudo in grado di aver potuto determinare una risposta tensiva”*, mentre erano emerse in anamnesi, *“abitudine tabagica e familiarità per la stessa”*.

Con riferimento invece al *“Trauma acustico cronico con deficit sulle frequenze acute”*, già riconosciuto dipendente dal CVCS, veniva specificato che *“la valutazione dell’audiometria del 23.06.19, ha denotato VOC OD 2 mt OS 7 mt e pertanto, in relazione alle tabelle di legge è da considerare, SI dipendente ma non “classificabile””*.

Pertanto, il parere medico del CML concludeva che “*Le infermità [Segni RX di riduzione dello spazio C5-C6 in atto a scarsa incidenza funzionale con artrosi cervicale e lombare ed ernia discale L4-L5 ad impegno funzionale] siano da considerarsi un unico complesso menomativo - “**Ernia discale L4-L5 ad impegno funzionale ed artrosi cervicolombare radiograficamente accertata**”- ed esso è SI dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A. Parimenti è SI dipendente da fatti di servizio il [trauma acustico cronico bilaterale] ma NON ascrivibile a categoria. L’ [Ipertensione arteriosa con danno d’organo] non è da considerarsi dipendente da fatti di servizio decadendo la successiva ascrizione tabellare*”.

A seguito di richiesta di chiarimenti, il CML ribadiva il precedente parere specificando che: “*Le infermità [Segni RX di riduzione dello spazio C5-C6 in atto a scarsa incidenza funzionale con artrosi cervicale e lombare ed ernia discale L4-L5 ad impegno funzionale] siano da considerarsi unico complesso menomativo meglio esplicitato come “**Ernia discale L4-L5 ad impegno funzionale ed artrosi cervicolombare radiograficamente accertata**”- ed esso è SI dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A a far data dall’istanza prodotta dal ricorrente per infermità menomazione stabilizzata e non suscettibile di miglioramento. Parimenti è SI dipendente da fatti di servizio il [trauma acustico cronico bilaterale] ma NON ascrivibile a categoria*”.

Il parere medico legale reso – sufficientemente motivato e privo di contraddizioni logiche – indica dunque, sulla base della documentazione in atti, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata “*ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A*”.

Sul punto motivazionale, dunque, il parere indica le ragioni della formulazione del singolo giudizio diagnostico “*Ernia discale L4-L5 ad impegno funzionale ed artrosi cervicolumbare radiograficamente accertata*” leggendo in termini unitari le due differenti patologie lamentate.

Merita di essere evidenziato che rispetto alle valutazioni del CML le parti costituite nulla hanno eccepito. In particolare, l’Inps, soggetto al quale è stata presentata la domanda di pensione privilegiata e controinteressato diretto, risultando titolare della posizione giuridica passiva rispetto alla richiesta, nulla ha contestato sulle valutazioni del Collegio medico legale.

Quanto alla decorrenza essa deve rinvenirsi nella data di cessazione dal servizio (omissis), considerato che la domanda di pensione privilegiata è stata presentata il 7.3.2022 e pertanto entro i due anni, come disposto dall’art. 191 del D.P.R. 1092/1973.

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da R. M. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione 2^a Sezione Equo Indennizzo e Dipendenze da Causa di Servizio, in persona del Direttore e del Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, lo accoglie come in motivazione. Condanna l’Inps e il Comando Generale dei Carabinieri, in solido, al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.238,00, oltre oneri di legge, in favore di R. M.. Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in

qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) del ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 14 novembre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in Segreteria il 16.11.2024

Il Responsabile della segreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 18.11.2024

Il Responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni